

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(SANTUZ)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46,
recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. — Con deliberazione n. 57 del 16 novembre 1987 le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno opposto il rifiuto assoluto di registrazione nei confronti di alcune disposizioni inserite nel decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, concernente norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola.

In tale occasione l'organo di controllo, collegandosi a determinazioni già assunte in precedenza sulla stessa materia, non ha ritenuto di dar corso alla richiesta di registrazione con riserva deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 6 dello stesso mese, relativamente alle disposizioni con le quali, in attuazione degli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, si provvedeva al primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del

personale dipendente dai Ministeri e di quello dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che il previsto inquadramento anche in soprannumero nella nona qualifica funzionale violasse i limiti di organico (50 per cento della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale) previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78.

Il rifiuto assoluto di registrazione delle norme oggetto di rilievo è stato motivato sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, secondo e terzo comma, lettera *b*), del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, relativamente ai decreti per le nomine e le promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici.

Sulla posizione assunta dall'organo di controllo si ritiene necessario svolgere le seguenti considerazioni:

1) l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 1986, come convertito dalla legge n. 78 del 1986, stabilisce al comma 1 che le modalità di accesso alla nona qualifica funzionale verranno stabilite con la procedura contrattuale prevista dalla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, mentre al comma 3 prevede - come già rilevato - che la dotazione organica della nona qualifica funzionale non deve superare il 50 per cento della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale;

2) gli accordi contrattuali per il triennio 1985-1987 per i comparti del personale dei Ministeri e del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, recepiti rispettivamente nei decreti del Presidente della Repubblica n. 266 dell'8 maggio 1987 e n. 269 del 18 maggio 1987, prevedono, correlativamente all'articolo 21 e all'articolo 55, il rispetto a regime del limite del 50 per cento della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale per la determinazione dell'organico della nona qualifica, stabilendo, anche se non espressamente previsto dal decreto-legge n. 9 del 1986 e dalla relativa legge di conversione n. 78 del 1986, una indisponibilità nella settima ed ottava qualifica funzionale di un numero di posti pari,

rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione organica della nona qualifica funzionale;

3) il previsto inquadramento anche in soprannumero nella nona qualifica funzionale è stato disposto in via transitoria per non creare disparità di trattamento tra personale in possesso di identica posizione giuridica e funzionale;

4) l'inquadramento in soprannumero - che trova ampia compensazione nella corrispondente indisponibilità di posti nelle dotazioni organiche dell'ottava e settima qualifica funzionale - non costituisce un effettivo ampliamento di posti di organico, essendo riasorbibile con le future vacanze.

Pertanto, per le considerazioni dianzi illustrate, si pone l'esigenza di rispettare gli impegni a suo tempo sottoscritti con le organizzazioni sindacali per i due comparti citati e di ricorrere conseguentemente alla decretazione d'urgenza per ricostituire le disposizioni relative al primo inquadramento del personale di cui trattasi nella nona qualifica funzionale.

A tale finalità sopperiscono gli articoli 1 e 2 del provvedimento, che riproducono lo stesso contenuto delle disposizioni in precedenza incluse nei decreti presidenziali ricettivi degli accordi contrattuali per i comparti interessati.

L'articolo 3, che intende assolvere ad una esigenza altrettanto urgente e necessaria, contiene disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri.

La normativa proposta costituisce il sostegno legislativo indispensabile alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi di prescrizioni normative in materia di accesso a profili professionali di qualifiche superiori (articolo 4, comma decimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432).

In considerazione del tempo trascorso dall'entrata in vigore delle citate disposizioni di legge, la partecipazione ai corsi di riqualificazione per gli appartenenti alla qualifica iniziale avrebbe dovuto riguardare - in base alle intese

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concordate con le organizzazioni sindacali - anche il personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980.

Obiettive ragioni, connesse all'attuale impossibilità di finanziare la conseguente maggiore spesa, hanno indotto - d'intesa con le organizzazioni sindacali - a rinviare per il momento l'ampliamento della sfera dei destinatari dei corsi di riqualificazione, con l'impegno comunque di farvi fronte in tempi brevi mediante la ricerca di ulteriori disponibilità di bilancio.

In via generale va, d'altra parte, evidenziato come le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto intendano consentire in via permanente un sollecito avvio del sistema di recluta-

mento per i profili professionali, successivamente alla definizione del procedimento di inquadramento definitivo del personale ministeriale.

I rimanenti articoli 4 e 5 dispongono, rispettivamente, per la copertura finanziaria e per la sollecita corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale da inquadrare, entro il breve termine ivi previsto, nella nona qualifica funzionale, nonchè per l'entrata in vigore del provvedimento.

* * *

L'accluso provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988.

Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare immediata e piena attuazione agli accordi contrattuali per il pubblico impiego, definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987, relativamente al primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri, dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonchè di emanare disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale ministeriale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonchè il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Articolo 2.

(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Articolo 3.

(Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione di provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4.

4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogata.

Articolo 4.

(Copertura finanziaria, corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale e termini per l'inquadramento)

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269.

2. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi degli articoli 1 e 2, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Gli inquadramenti devono avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1988.

COSSIGA

GORIA - SANTUZ - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI